REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Genova, 3/12/2019

Prot. n. PG/2019/0352593

Allegati:

n. rif. S694

Class./Fasc. 2019/G13.17.1/25

Oggetto: **S694** - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto per l'impianto di depurazione delle acque reflue in loc. Ramaia al servizio dei Comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e relative opere di collettamento.

Proponente: IREN ACQUA SpA Genova

Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 6 D. Lgs. 152/2006.

INVIO PEC

Alla IREN ACQUA SpA
irenacqua@pec.gruppoiren.it

E p.c.

Ai Comuni di:
Sestri Levante
protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it
Casarza Ligure
protocollo.casarza-ligure@pec.it
Castiglione Chiavarese
castiglione.chiavarese@pec.it

Alla Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

All'ARPAL
Direzione Scientifica
Dipartimento Stato dell'ambiente e tutela dai rischi naturali
arpal@pec.arpal.gov.it

Alle strutture regionali:

Ecosistema costiero e acque

Rifiuti

Ecologia

Assetto del territorio

Difesa del Suolo Genova

Tutela del paesaggio, demanio marittimo e Attività estrattive

Urbanistica

Politiche aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità

Politiche agricole e della pesca

LORO SEDI

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, sulla base dell'esame della documentazione fornita, è stata evidenziata la necessità di chiedere chiarimenti relativamente a diverse matrici ambientali come idrografia, rifiuti, suolo, rumore, aria, acqua nonché per quanto riguarda la localizzazione e la configurazione impiantistica finale. Si richiedono pertanto le seguenti integrazioni.

Relativamente all'idrografia dell'area, il sistema di condotte di alimentazione del nuovo impianto centralizzato e di scarico delle portate trattate risultano interferire con alcuni corsi d'acqua, individuati nel reticolo idrografico adottato con D.G.R. 507/2019. Si tratta nello specifico dei rio Ramino, rio Ginestre, canale Mons. Vattuone e rio del Fico: si rileva, in merito, che il Piano di Bacino Ambito 17 individua la necessità di adeguamento della sezione idraulica di citati rivi, anche nei tratti in corrispondenza delle nuove opere a progetto. Si richiede, pertanto, di analizzare le interferenze del progetto con il reticolo idrografico al fine di verificare la compatibilità delle stesse con l'attuale tracciato dei corsi d'acqua e che la loro realizzazione non precluda in futuro il loro adeguamento idraulico. La documentazione progettuale integrativa dovrà contenere una relazione illustrativa, planimetria e sezioni, in scala di adeguato dettaglio, dei tratti in cui le condotte a progetto sono poste all'interno della fascia di inedificabilità o in proiezioni dell'alveo di corsi d'acqua, con indicazione della distanza dalle sponde e sovrapposizione dei limiti demaniali: in caso di occupazione dell'area demaniale dovrà essere indicata anche la lunghezza del tratto posto all'interno della stessa.

Relativamente ai rifiuti, considerate le attuali criticità in merito alla gestione dei fanghi di depurazione, con particolare riferimento al riutilizzo dei fanghi in agricoltura, si chiede di sviluppare un documento che confronti l'attuale produzione dì fanghi di depurazione (riferita all'ultimo biennio — CER 190805) dei Comuni interessati dal nuovo impianto (Sestri Levante, Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese) con la produzione di fanghi a progetto e le previste modalità digestione degli stessi.

Relativamente alla possibile contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, si chiede di aggiornare lo SPA alla luce degli esiti del PDC, indagando:

a) relazioni tra l'iter amministrativo ai sensi del titolo V della Parte Quarta del TUA e la realizzazione dell'impianto;
b) quantificazione dei potenziali impatti collegati alla cantierizzazione delle opere in presenza di suoli e acque contaminate, con particolare riferimento agli scavi, alle palificazioni, ai drenaggi ed aggottamenti ;
c) soluzioni tecnologiche adottabili per la mitigazione dei potenziali impatti sulle matrici acque sotterranee, suolo e sottosuolo nelle aree limitrofe al sito d'intervento e relativi costi/benefici ambientali associati;
d) sistemi di monitoraggio da attuarsi per controllare gli effetti della cantierizzazione sulla qualità delle matrici acque sotterranee, suolo e sottosuolo nelle aree limitrofe al sito d'intervento, con dettaglio su: posizionamento e tipologia di sensori e campionatori, frequenza delle misure e valori soglia di riferimento.

Relativamente alla componente aria nello SPA viene affermata la scarsa significatività degli impatti sia in fase di esercizio sia in fase di cantiere senza peraltro fornire elementi a sostegno e proponendo solo a livello di ipotesi eventuali misure di mitigazione. Non viene inoltre proposto alcun piano di monitoraggio. Si ritiene che tale studio vada integrato valutando in modo più qualitativo gli impatti e la loro localizzazione, le misure di mitigazione che si intende porre in essere per contenere tali impatti e un piano di monitoraggio da effettuare per valutare l'efficacia di tali misure.

Relativamente alla componente - emissioni in atmosfera e odori, tenuto conto che l'emissione più critica dell'impianto in esame riguarda le sostanze odorigene durante la fase di esercizio, si richiedono le seguenti precisazioni in merito allo studio modellistico.

a) Nello Studio modellistico di diffusione e ricaduta delle sostanze odorigene allegato allo SPA viene riportato quanto segue: "*La concentrazione odorigena a valle del trattamento è stata considerata pari al riferimento limite di 300 OU/m^3 indicato dalla D.G.R. n.ro 7/12764 del*

16/04/2003 di Regione Lombardia (relativa agli impianti di compostaggio), il quale rappresenta uno dei principali riferimenti di concentrazione odorigena limite".

Si chiede di chiarire che il limite di 300 OU/m^3 è stato indicato come valore "tipico" all'uscita da questo tipo di impianto, e di confermare che, come dati di input per la simulazione modellistica nonché come valori garantiti all'uscita dell'impianto, sono stati utilizzati i dati riassunti nella sottostante tabella.

	Diametro	Superficie emissiva (Area)	PORTATA*	Velocità di uscita	Altezza emissione**	Concentrazione odorigena ***	Flusso odorigeno
	[m]	[mq]	[Nmc/h]	[m/s]	[m]	[OU_E/mc]	[OU_E/s]
CAMINO Coord. 44°16'45.12" N 9°25'22.55" E	1,8	2,5434	130.000	14,2	8	200	7.222,22

* *Portata massima emessa – riferimento alla Relazione di calcolo di processo, (si ricorda inoltre che i ventilatori delle unità di trattamento aria agiscono sotto inverter e che pertanto la portata potrà essere ridotta in funzione delle esigenze del momento)*

** *considerata l'ipotesi progettuale di +8.00 m dal p.c. (+ 24.00 m s.l.m.)*

*** efficienza di trattamento dichiarate dal fornitore dello scrubber

Pertanto si chiede di confermare che la concentrazione simulata prevede un limite in concentrazione di odori a camino pari a 200 OU/m^3 e una altezza del camino dell'impianto in progetto pari a 8 m.

b) Si chiede di fornire una planimetria dettagliata, in cui vengano evidenziate le aree edificate nell'intorno dell'impianto, con indicazione puntuale della distanza tra il camino e i ricettori, e tra l'impianto e i recettori. Si richiama infatti che – anche in base alle linee guida della Regione Lombardia che lo SPA dichiara di seguire - la distanza tra il ricettore più vicino e il punto più prossimo del confine di pertinenza dell'impianto deve essere maggiore o uguale al passo della griglia.

Relativamente al rumore nello studio sull'impatto acustico presentato dal proponente è indicato che il numero di transiti giornalieri di automezzi provenienti dall'impianto e/o diretti allo stesso, è ascrivibile a poche unità pertanto, rispetto alla rumorosità del sito con transiti frequenti sull'adiacente SP44, l'impatto conseguente risulta trascurabile acusticamente. Si richiede di approfondire questo aspetto e di dettagliare le previsioni del traffico indotto formulate a supporto di tale affermazione. Devono inoltre essere integrati:

- i dati acustici caratteristici relativi ad ogni impianto o macchinario installato all'interno del capannone,
- i dati sulle caratteristiche acustiche del capannone, con particolare riferimento a quelli delle strutture di confine (potere fonoisolante e coefficienti di assorbimento interno),
- le informazioni riguardanti la posizione e le caratteristiche tecniche del camino, unica sorgente esterna. Occorre esplicitare a riguardo le modalità tecniche con cui il camino verrà silenziato fino a raggiungere Lp di progetto pari a 70 dB a 1m.

Una revisione necessaria di questo studio può essere semplificata mirando ad ottenere esclusivamente la stima del livello differenziale notturno presso il recettore R2 che risulterebbe, per la posizione lontana dalla strada provinciale, il recettore maggiormente disturbato dal nuovo impianto. Per completezza, si sottolinea di tenere presente che risulterà necessaria una revisione della classificazione acustica comunale che tenga in considerazione le attività esistenti e quelle previste.

Si chiede di quantificare l'impatto del traffico indotto dalla fase cantiere e di evidenziare le procedure gestionali che saranno messe in atto al fine di minimizzare l'impatto del traffico indotto sulla viabilità ordinaria.

In riferimento alla coerenza urbanistica del progetto deve essere prodotta una specifica scheda urbanistica che riporti la disciplina di PUC in oggi vigente per l'area interessata dall'intervento, posto che nella documentazione in esame si riscontrano elementi di incertezza e di contraddizione al riguardo, risultando la stessa in alcune parti indicata come parte della più vasta zona a verde attrezzato ed in altre parti come oggetto, invece, di disciplina speciale finalizzata alla realizzazione dell'impianto. Si richiede inoltre di esplicitare gli estremi degli atti di approvazione della variante che hanno determinato la modifica della originaria disciplina di Piano nonché la perimetrazione dell'area a cui tale variante è stata riferita.

Relativamente alla qualità del refluo è necessario valutarne l'effettiva fruibilità poiché, senza trattamento apposito, avrebbe livelli di composti azotati superiori ai limiti previsti per uso irriguo o antincendio. È necessario strutturare il sistema in modo che possa garantire questa qualità e gli usi conseguenti, la sola defosfatazione isolata non è sufficiente.

L'ipotesi del sistema di scarico di emergenza nel T. Gromolo risulta incomprensibile sotto il profilo ambientale e sanitario, non si comprende in quale caso si potrebbe verificare la necessità di ricorrere a tale scarico. Si ritiene che esistano alternative del tutto praticabili anche con l'assetto già progettato e direttamente attuabili con un piano delle emergenze che si chiede di fornire. Si segnala inoltre che l'ultima riga della tabella "dati di progetto" riporta, probabilmente, un errore. Sono riferiti dati di concentrazione sul parametro che non possono risentire della differenza dei parametri dimensionali.

Relativamente alla configurazione impiantistica si ritiene necessario che il proponente:

- individui, di concerto con il Comune di Sestri Levante, le migliori soluzioni per limitare le potenziali conflittualità tra la realizzazione della nuova condotta di scarico e l'area di spiaggia di ripristino vegetazionale prevista dal progetto "Interventi strutturali volti alla difesa della costa e stabilizzazione degli arenili in Località Renà";
- produca una descrizione più puntuale e dettagliata relativa alla rete principale di collettamento, agli sfioratori, alle condotte di scarico, principale e di emergenza, nonché delle modalità di gestione dell'impianto in caso di situazioni emergenziali e manutentive (ordinarie e straordinarie). Si chiede in particolare di chiarire il futuro utilizzo degli impianti esistenti di Sestri Levante e Riva Trigoso;
- precisi, relativamente ai cronoprogrammi:
    - dell'impianto di depurazione, compresa la nuova condotta relativa allo scarico di emergenza nel torrente Gramolo;
    - delle reti, di adduzione e di allontanamento, rispettivamente a/da l'impianto;
    - della nuova condotta di scarico a mare,

  che tali interventi siano simultanei, in modo tale che l'impianto, una volta ultimato, risulti alimentato ed in grado di allontanare a mare i reflui trattati;
- verifichi l'affermazione riguardante il fatto che presso l'impianto in progetto saranno trattati reflui di tipo "esclusivamente civile o a questi assimilabili" con l'EGA Centro Est, quale soggetto competente all'autorizzazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura, l'eventuale loro ammissibilità, tenuto conto anche di quanto previsto dall'Articolo 11 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DCR n. 11/2016.

- verifichi l'ammissibilità, verso l'impianto in progetto, degli scarichi provenienti dai frantoi oleari che risultano presenti nell'area che sarà servita dal nuovo impianto.

Si osserva inoltre che nel progetto non vengono specificate le tipologie di scarichi in previsione di allaccio alla rete fognaria afferente all'impianto di depurazione. Si individua sui dati di progetto la non evidenza dell'apporto industriale, sia in termini qualitativi (tipologia inquinanti) e sia quantitativi (nr AE industriali). Tale informazione risulta necessaria in virtù della fattibilità di immissione di un impianto IPPC assoggettato alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero dell'Ambiente con nota prot. 12422 del giugno 2015, ha chiarito l'applicabilità della normativa, in conseguenza alle novità introdotte da parte del D. Lgs. 46/2014. La circolare, al punto 3, dispone che, laddove insediamenti industriali IPPC recapitano i propri scarichi nella rete fognaria adducente all'impianto di acque reflue urbane, quest'ultimi debbano ritersi esclusi dalla disciplina IPPC (punto 6.11 allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006) solamente se gli scarichi produttivi degli insediamenti industriali suddetti rispettano i limiti cui in tabella 3 (II colonna) allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006. In caso contrario, l'impianto di acque reflue urbane, è escluso dalla disciplina solo per quelle fasi del ciclo depurativo non coinvolte nel trattamento degli scarichi derivanti dagli insediamenti industriali.

Nel progetto presentato non viene affrontata la problematica delle acque di cantiere e di dilavamento. Nel corso delle attività edili si possono originare acque reflue, scarichi di carattere industriale o acque meteoriche contaminate. Le stesse devono essere smaltite correttamente, perché possono essere causa di inquinamento come qualsiasi origine industriale (sentenze Cassazione n. 9619/2014 e n. 49695/2018). Tali acque devono essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione al corpo recettore o alla fognatura in conformità alla Tab. 3 All. 5 del D.lgs. 152/2006. In linea di massima nei cantieri possono avere origine i seguenti tipi di scarico: 1) acque utilizzate nei cicli di lavorazione (es. perforazioni in galleria); 2) acque di lavaggio mezzi; 3) acque derivanti da falde, di venuta e di aggottamento, che se contaminate, devono essere gestite come scarico di acque reflue industriali; 4) Acque inquinate da sversamenti occasionali di materiale liquido (es. perdita olio di motore) 5) acque meteoriche dilavanti contaminate (acque meteoriche di prima pioggia). Anche queste ultime devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda del corpo recettore (sia esso corpo idrico superficiale, suolo o fognatura) dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria (Cassazione sentenze n. 49693/2018 e n. 28725/2018) Per quanto sopra esposto si ritiene necessario venga prodotta una sintetica, seppur esplicativa, relazione che affronti la gestione e allontanamento di tali scarichi, in funzione alla dimensione e alla durata dei lavori dei cantieri edili.

Relativamente allo scarico di emergenza nel T. Gromolo si ritiene necessario vietarne l'uso o limitarlo unicamente in occasione di misure emergenziali quali la mancanza di energia elettrica o, altrimenti, rottura del sistema di sollevamento alle condotte a mare. In situazione di normale esercizio del sistema di sollevamento, anche se l'impianto è in fase by pass o vi è il superamento della portata normale di esercizio, si ritiene opportuno che lo scarico debba essere convogliato attraverso la nuova condotta di scarico a mare, o in alternativa ad essa, alle due condotte esistenti attualmente a servizio dell'impianto di Sestri e della grigliatura di Riva Trigoso, in previsione del loro utilizzo di emergenza quando il nuovo depuratore sarà in esercizio. Inoltre il T. Gromolo è ricompreso fra i corpi idrici della rete di monitoraggio di qualità ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006. A valle del nuovo depuratore vi è la stazione di monitoraggio GRGR03 i cui dati indicano che la situazione è già compromessa,

infatti risulta nel 2015 "STATO ECOLOGICO SCARSO", "STATO CHIMICO NON BUONO". Inoltre nel tratto considerato il torrente ha un regime temporaneo per cui nel periodo estivo è spesso in secca. In questo caso un eventuale stato di emergenza dell'impianto che implica lo scarico nel torrente può provocare problemi igienico-sanitari (e probabili ricadute sulla balneazione).

Si evidenzia la carenza di informazioni relative alle opere a corredo del depuratore, dunque occorre che sia specificata la percentuale di rete mista che addurrà all'impianto e il numero di scolmatori previsti sulla rete fognaria. Pur essendo gli scarichi di emergenza necessari a evacuare le portate in esubero rispetto alla capacità di trattamento dell'impianto, e a preservarne la sua conservazione, la loro progettazione deve assicurare, dal punto di vista ambientale, che lo scarico delle acque sfiorate al corpo recettore non si traduca in una fonte di inquinamento. Il progetto deve quindi individuare il corretto compromesso tra le due esigenze, tenendo conto degli obiettivi di qualità di ogni specifico corpo idrico recettore e delle norme di pianificatorie adottate dal PTA in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006.

Relativamente alla localizzazione dell'impianto è emersa l'esigenza di veder approfondita la sostenibilità del previsto impianto rispetto all'intorno.

Tale esigenza non è stata precedentemente manifestata in quanto la corposa attività rivolta all'individuazione di siti idonei alla localizzazione dell'impianto, fosse legata ad una risposta depurativa comprensoriale del Tigullio, o del Tigullio orientale, o anche esclusivamente locale, è stata esercitata già dall'anno 2011.

Nell'evoluzione delle diverse fasi di studio l'area in loc. Ramaia risultò comunque idonea alla localizzazione della risposta depurativa, rivolta, è doveroso ricordare, non solo a garantire il rispetto delle vigenti norme sul trattamento delle acque reflue, ma anche al superamento dei contenziosi comunitari in essere circa la Direttiva 91/271/CEE, nel caso riguardanti fra gli altri gli agglomerati di Riva Trigoso e Sestri Levante.

In tal senso gli ultimi studi ne riconoscevano l'idoneità in particolare riguardo l'aspetto di una sostenibile coesistenza circa la localizzazione di un'eventuale previsione impiantistica rispetto all'esistente circostante, inteso come tessuto edilizio, abitativo e non, attività, infrastrutture, ecc.

Un più approfondito confronto tra l'effettiva area utilizzabile ai fini della localizzazione di un impianto di depurazione, al netto di eventuali posizioni vincolistiche, individuata in fase di studio, e l'area interessata dal progetto proposto, fa emergere una non precisa coerenza tra le sedi localizzative investigate nelle due diverse fasi.

A ciò si aggiunga la prospettata localizzazione di una volumetria ad uso sportivo nelle immediate vicinanze del previsto impianto di depurazione, inserita nel pacchetto progettuale proposto ancorché asserita non oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento considerato, ed elemento di novità rispetto alle precedenti attività di studio.

La localizzazione del previsto impianto, che deve in primo luogo considerare le norme di settore nazionali (D. Lgs. n°152/2006) e regionali (L.R. n°43/95), deve altresì aderire ai criteri di cui alle "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione", contenuti nell'allegato 4 della Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n°. 319".

Riguardo tale Deliberazione CITAI, risulta fondamentale che la scelta localizzativa, in primo luogo, si dimostri conforme a quanto indicato, circa gli "Impianti di depurazione", al punto "1.2 – condizioni ambientali e zone di rispetto", che recita:

"In ogni caso l'ubicazione dell'impianto di depurazione deve rispettare i seguenti requisiti:

a) necessità di isolamento dell'impianto o comunque di una fascia di rispetto o di protezione;

b) *inserimento dell'impianto nell'ambiente in modo da non dar luogo a inconvenienti di tipo ecologico, urbanistico o igienico-sanitario;*
c) *compatibilità con i venti dominanti.*

In particolare, onde evitare che microrganismi patogeni o sostanze particolarmente pericolose, raggiungano (per trasporto di aerosol) zone abitate, residenziali o commerciali, o di traffico notevole, è necessario che gli impianti che trattano liquami di provenienza domestica o che comunque possano contenere microrganismi patogeni o sostanze pericolose siano costruiti ad una distanza dagli insediamenti tale che sia evitata la possibilità di diffusione su tali zone. (omissis)".

Nell'ambito della Deliberazione CITAI è altresì importante tenere in considerazione il contenuto del capo "1.6 – Costruzione o ampliamento di impianti di depurazione per insediamenti esistenti", che recita:

"Nel caso di impossibilità di rispettare integralmente le norme riguardanti la scelta del sito, la realizzazione o l'ampliamento degli impianti deve essere effettuata con tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario riportate nella presente normativa e delle finalità che le norme stesse si prefiggono.
Tale impossibilità deve essere documentata e la documentazione stessa deve essere messa a disposizione dell'autorità competente che deve accertarla.".

Riguardo la scelta localizzativa in fase pianificatoria, ossia in sede di intervenuto aggiornamento al PUC circa la Zona VSU, si deve registrare come l'evoluzione della corrispondente norma di attuazione non espliciti l'individuazione di una qualche zona di rispetto, né tantomeno risulta rappresentata nel prodotto stralcio cartografico.

Ciò senza voler necessariamente veder trasposto nella norma del PUC il penultimo capoverso del punto "1.2" della citata Deliberazione CITAI 04/02/1977, prevedendo una fascia di rispetto non inferiore a 100 metri senza contemporaneamente considerare gli altri aspetti progettuali, ma inducendo alla produzione dei necessari approfondimenti rivolti a dimostrare la sostenibilità delle scelte intraprese in coerenza con la linea-guida "Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane" n°. 1/2001 dei Manuali e Linee Guida, realizzata dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), che, all'interno del punto "2.3.1 - Localizzazione", recita:

"(omissis) nella scelta del sito di un nuovo impianto di depurazione si deve tenere conto anche di:
- *distanza dai centri abitati, in modo da proteggerli da rumori e odori molesti. La Delibera CITAI prescrive per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non può essere inferiore a 100 metri (Allegato 4, punto 1.2), fatto salvo i casi in cui è possibile, con le tecnologie attuali, il contenimento di fattori pericolosi per la salute pubblica come aerosol, odori e rumori molesti; (omissis)".*

Tale aspetto riveste importanza non solo riguardo la localizzazione dell'impianto, ma anche in merito alla già nota scelta di localizzare, all'interno della zona VSU, una volumetria ad uso sportivo, ancorché asserita non oggetto di valutazione nel procedimento considerato, nelle immediate vicinanze del previsto impianto di depurazione.

E' doveroso anticipare tale rilievo in quanto il livello di progettazione inerente la volumetria ad uso sportivo risulta avanzato sostanzialmente al medesimo livello della progettazione relativa all'impianto di depurazione, senza che nessun approfondimento relativo alla sostenibilità circa la reciproca coesistenza delle due previsioni sia stato prodotto.

Per quanto riguarda il comparto paesaggio si sottolinea, infine, la necessità di produrre lo Studio Organico d'Insieme, SOI, necessario in quanto previsto dalla norma di PTCP, tenendo conto che deve essere posta la massima cura nel ripristino del soprassuolo, soprattutto in corrispondenza di operazioni di scavo e riporto, e nel recupero delle aree post cantierizzazione,

nonché deve essere predisposto un apposito piano di mantenimento delle piantumazioni previste nelle aree ad uso pubblico limitrofe all'intervento.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 45 giorni dal ricevimento della presente. Su richiesta motivata del proponente è possibile concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni.

Si resta in attesa di riscontro e, a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

PC/fl

Settore VIA e sviluppo sostenibile - Via D'Annunzio 111 – 16121 Genova – Tel. 010 54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it, via.certificata@cert.regione.liguria.it
E-mail: via@regione.liguria.it